

Banca di Credito Finanziario

MEDIOBANCA

III° ESERCIZIO

Bilancio al 30 giugno 1949

Banca di Credito Finanziario

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE LIRE UN MILIARDO VERSATO
SEDE SOCIALE IN MILANO - VIA FILODRAMMATICI, 10

Assemblea del 27 ottobre 1949

(L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 234 dell'11 ottobre 1949)

Cariche Sociali

dopo l'Assemblea del 27 ottobre 1949

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		Scadenza del mandato
EUGENIO ROSASCO	<i>Presidente</i>	1952
ENRICO CUCCIA	<i>Amministratore Delegato</i>	1952
MINO BRUGHERA	<i>Consigliere</i>	1950
UGO FOSCOLO	»	1952
GIOVANNI FUMMI	»	1952
RAFFAELE MATTIOLI	»	1950
QUINTO QUINTIERI	»	1952
ANTONIO ROSSI	»	1952
GIOVANNI STRINGHER	»	1952

COLLEGIO SINDACALE

GIORDANO DELL'AMORE	<i>Presidente</i>	1952
ENRICO BASOLA	<i>Sindaco effettivo</i>	1952
ALCIBIADE DAVOLI	»	1952
PIETRO BALLERINI	<i>Sindaco supplente</i>	1952
FLAVIO CORDA	»	1952

RELAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ORDINARIA

SIGNORI AZIONISTI,

i depositi raccolti da MEDIOBANCA sono saliti, al 30 giugno u. s., a 11.126 milioni, risultando così più che raddoppiati nel corso di un anno. Il numero dei libretti e dei conti è aumentato da 24 a 35 mila. Si è avuto un ulteriore progresso nella durata media dei depositi: il risparmio in libretti accesi nel corso dell'esercizio con vincolo superiore ai 30 mesi rappresenta il 15,2% del totale, rispetto al 7,2% al termine dello scorso esercizio, mentre la percentuale del risparmio in libretti vincolati a 12 mesi è diminuita dal 67 al 62%.

Questi risultati, lusinghieri per il nostro Istituto, documentano, soprattutto, l'efficacia della collaborazione dataci in questo campo dalle Filiali delle BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE e dipendono dall'indirizzo seguito da questo importante settore del nostro sistema bancario nel commisurare i tassi sui depositi alla effettiva durata dei vincoli che il risparmio è disposto ad accettare. Tali risultati vanno ancor più segnalati per il fatto di essere stati conseguiti in un periodo in cui i depositi bancari a vista, nonostante il maggior costo della tenuta dei conti con movimento, sono da più parti sollecitati con offerte di remunerazione in concorrenza con gli interessi corrisposti sui depositi a medio termine. Lo sviluppo della nostra raccolta testimonia come il pubblico apprezzi il senso di responsabilità con cui le BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE e MEDIOBANCA operano nel mercato del risparmio nazionale.

Desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla circostanza che, nell'ambito dello stesso risparmio a medio termine, si sono andate accentuando, durante lo scorso esercizio, talune sperequazioni determinate da particolari disposizioni legislative, le quali hanno consentito a speciali settori che fruiscono di un regime fiscale di favore di raccogliere — a fronte di finanziamenti totalmente o parzialmente garantiti dallo Stato e il cui costo è per una quota a carico di contributi statali — risparmio a medio termine a tassi di interesse più elevati del normale. Sappiamo che si tratta per ora di importi limitati; ma a maggior ragione c'è da chiedersi se valesse la pena, per tali limitati importi, di apportare così pericolose accentuazioni ai privilegi fiscali e normativi di questi settori del risparmio a medio termine a scapito del sistema bancario privato e con pregiudizio degli stessi obiettivi economici che con tali mezzi si intendono perseguire.

* * *

Per restare nel campo della raccolta dei fondi destinati a fronteggiare tipiche esigenze finanziarie, ricordiamo che, nel passato esercizio, si sono costituiti, con la direzione di MEDIOBANCA, importanti Consorzi per l'assunzione a fermo ed il collocamento al pubblico di obbligazioni industriali.

Nella relazione sull'andamento del nostro primo esercizio (1946-1947) si era auspicato che le imprese industriali private potessero fruire, per la emissione di proprie obbligazioni, delle condizioni fiscali più favorevoli concesse a taluni enti finanziari. Si trattava di una misura che avrebbe reso possibile alle aziende emittenti di corrispondere i tassi richiesti dal mercato per gli investimenti a lungo termine. Infatti, alla fine del 1947 un decreto legislativo ripristinava l'esenzione dall'imposta di Ricchezza Mobile per gli interessi delle obbligazioni emesse dalle Società per azioni e dalle Società in accomandita per azioni, esenzione che era già stata in vigore, per circa otto anni, dal settembre 1926 al settembre 1934. Questa volta la durata dell'agevolazione tributaria è stata limitata, ab initio, a poco più di due anni, e cioè sino al 31 dicembre 1949, limitazione che ha indotto molte aziende nel corso di questo anno, e specialmente in

questo suo ultimo scorcio, a deliberare importanti emissioni obbligazionarie.

Mentre nel 1946 e nel 1947 i nuovi titoli offerti dalle aziende industriali al mercato, in pubblica sottoscrizione, erano rappresentati per la quasi totalità da azioni, nel 1948 — anche per effetto del consolidamento della situazione monetaria — le obbligazioni hanno rappresentato circa il 17% delle emissioni private, alle quali si sono aggiunte, per un 9%, obbligazioni convertibili in azioni: in totale 26% di titoli a reddito fisso, contro 74% di azioni. Nel primo semestre 1949 le obbligazioni propriamente dette sono aumentate al 33% delle emissioni private, le obbligazioni convertibili in azioni al 25%; quindi i titoli a reddito fisso hanno rappresentato il 58% e le azioni il 42% del totale. E' stata certamente una eccezionale espansione del mercato obbligazionario privato per operazioni deliberate quasi sempre da aziende di primaria importanza. Si rifletta, d'altra parte, che in altri Paesi, a progredito sviluppo industriale, la quota rappresentata dalle obbligazioni nei capitali delle aziende è notevolmente più elevata che non in Italia. Nell'ultimo triennio, le nuove emissioni private negli Stati Uniti e in Svizzera sono state costituite rispettivamente per circa tre quarti e per una metà da obbligazioni. Si tratta, indubbiamente, di una situazione sulla quale i fattori monetari hanno un peso determinante, ma è altrettanto vero che lo sviluppo del mercato obbligazionario privato si accompagna in genere ad uno sviluppo dell'economia industriale che entra in relazione con sempre più vasti settori del risparmio.

Le emissioni di obbligazioni private ammesse alle quotazioni di Borsa hanno raggiunto nel periodo dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 un totale di 31,9 miliardi; di questo l'85%, e cioè L. 27 miliardi, è costituito da emissioni assunte a fermo e collocate al pubblico da Consorzi promossi e diretti da MEDIOBANCA. Queste emissioni sono state le seguenti:

<i>Edison</i>	1948-1973	6%	10 miliardi
<i>Pirelli S. p. A.</i>	1948-1973	6%	4 »
<i>Adriatica di Elettricità</i>	1949-1974	6%	4 »
<i>Linificio e Canapificio Nazionale</i> .	1949-1969	6%	1 »
<i>Eridania - Zuccherifici Nazionali</i>	1949-1969	6%	3 »
<i>Fiat</i>	1949-1974	6%	5 »

e sono state tutte assorbite per intero dal pubblico, secondo la seguente ripartizione percentuale nelle diverse regioni italiane:

	Edison %	Pirelli %	Sade %	Linificio %	Eridania %	Fiat %	Totale %
Piemonte	10,02	9,46	8,26	8,87	7,39	26,99	12,59
Liguria.....	5,05	5,02	3,96	2,97	31,15	5,40	7,87
Lombardia	61,54	63,11	50,36	67,64	41,44	31,74	52,21
Venezia Tridentina ..	0,25	0,28	0,20	0,02	0,30	0,08	0,21
Veneto	3,71	3,50	17,22	2,48	2,64	3,51	5,55
Venezia Giulia	0,35	0,33	0,16	0,08	0,09	0,39	0,29
Emilia	4,64	3,75	4,67	3,08	5,51	4,67	4,59
Toscana	3,94	4,05	3,14	2,98	2,65	2,48	3,37
Marche.....	0,39	0,47	0,27	0,26	0,17	0,49	0,37
Umbria	0,09	0,13	0,10	0,01	0,11	0,23	0,12
Lazio	2,50	2,64	4,01	2,22	3,51	7,02	3,72
Abruzzi e Molise....	0,10	0,29	0,18	0,03	0,06	0,40	0,18
Campania	2,10	1,91	1,83	2,77	0,87	4,84	2,45
Puglie	3,23	2,95	3,85	5,00	2,22	6,76	3,92
Lucania	0,01	—	0,03	—	0,01	0,06	0,02
Calabria	0,63	0,39	0,53	0,37	0,64	1,68	0,78
Sicilia	1,17	1,39	1,03	0,89	1,06	2,94	1,49
Sardegna	0,28	0,33	0,20	0,33	0,18	0,32	0,27

Aggiungiamo che:

- il numero dei sottoscrittori ha variato da un minimo di 3.881 ad un massimo di 6.976 per ogni miliardo offerto, con una media di 5.594;
- l'importo medio delle sottoscrizioni ha variato da un minimo di 143 mila lire ad un massimo di 258 mila lire, con una media di 179 mila lire;
- ai Consorzi, autorizzati dagli Organi di Vigilanza, hanno partecipato da un minimo di 22 ad un massimo di 36 Banche, Istituti ed enti finanziari;
- gli sportelli che hanno partecipato alle operazioni di collocamento hanno dimostrato l'efficienza dell'attrezzatura bancaria italiana anche in questo campo, affiancando validamente lo sviluppo del mercato obbligazionario privato. In queste operazioni le BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE hanno contribuito per il 78% delle obbligazioni collocate;

— questa complessa opera di collocamento ha posto in diretta relazione vasti settori del risparmio nazionale, e particolarmente quelli più propensi agli investimenti a reddito fisso, con i più importanti complessi industriali del Paese, mettendo così le basi per una maggior diffusione anche dei titoli azionari;

— il collocamento ha comportato un considerevole onere per le Banche che lo hanno assunto, onere costituito, fra l'altro, dalle molte decine di migliaia di prese di contatto, prevalentemente a domicilio, necessarie in ogni emissione; ed è stato remunerato con compensi, lordi di spese, sensibilmente inferiori a quelli normalmente in vigore sui mercati esteri, che pure dispongono in questo campo di un'attrezzatura tradizionale e che godono del vantaggio di un volume complessivo di emissioni assai più imponente, come ad esempio il mercato inglese, ove il costo delle spese di emissione di nuovi titoli varia dal 5 al 15%.

* * *

Durante lo scorso esercizio i finanziamenti erogati sono aumentati di 3.232 milioni, passando da 3.679 a 6.911 milioni; con un incremento, cioè, dell'87% rispetto ad un aumento del 111% nella raccolta. Se si tiene conto del fatto che durante lo scorso esercizio si sono avuti rimborsi per 1.942 milioni, risulta che durante lo scorso esercizio MEDIOBANCA ha erogato 5.174 milioni in nuovi crediti.

Come rileverete dal Bilancio, mentre alla fine del precedente esercizio la totalità dei nostri finanziamenti era rappresentata da utilizzi in conto corrente, al 30 giugno 1949 la parte preponderante dei crediti era rappresentata da utilizzi contro cambiali: forma questa che, per essere più adatta alla natura delle nostre operazioni, è stata assunta dall'inizio dello scorso esercizio per i nostri finanziamenti.

Lo scarto medio applicato da MEDIOBANCA tra le condizioni che regolano i suoi crediti in conto corrente e quelle che regolano i crediti per sconto di pagherò, si aggira intorno alla percentuale prevista dalle attuali norme bancarie, cioè all'1½%. A questo proposito non possiamo non richiamare la Vostra attenzione sul fatto che attualmente questo vantaggio riservato al cliente che gode di finanziamenti utilizzabili per sconto di pagherò è in gran parte assorbito

dagli oneri fiscali. Infatti il bollo cambiario rappresenta un onere dello 0,90% per anno, al quale va aggiunto l'onere dell'I.G.E. sull'importo degli interessi di sconto; si tratta, cioè, di un maggior onere complessivo per il cliente di oltre l'1,10%, che incide in misura ragguardevole sugli interessi dell'operazione. Questo 1,10% all'anno applicato in Italia, sta a fronte di uno 0,05% in Inghilterra, dello 0,10% in Svizzera, di un bollo fisso irrisorio in Francia e di una completa esenzione negli Stati Uniti; e c'è da chiedersi perchè da noi si tenda ad appesantire fiscalmente, anzichè ad agevolare, questa forma di credito indispensabile per lo sviluppo dell'attività finanziaria del Paese.

* * *

La distribuzione per categoria industriale dei nostri finanziamenti in essere al 30 giugno u. s. — ivi comprese le rate ancora da erogare a tale data — era la seguente:

29,1%	all'industria tessile
23,5%	» meccanica
17,1%	» dei servizi pubblici (telefoni e gasdotti)
8,1%	» del vetro e materiali refrattari
7,8%	» armatoriale
6,5%	» chimica
2,5%	» dell'edilizia e delle bonifiche
2,4%	» alimentare
3,0%	a industrie varie
<u>100,0%</u>	

* * *

Come potrete rilevare da quanto Vi abbiamo sinora esposto e dalle cifre del Bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, MEDIOBANCA ha raddoppiato durante lo scorso esercizio le sue dimensioni. Questo sviluppo del nostro lavoro comporta la necessità di procedere all'aumento del capitale sociale giacchè, in base alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, MEDIOBANCA è tenuta a rispettare il rapporto da 1 a 15 tra i propri fondi ed il risparmio raccolto. E perciò, come Vi diremo in sede straordinaria di questa

Assemblea, ci proponiamo di portare il nostro capitale da 1 a 3 miliardi, dando così al nostro Istituto un patrimonio sociale adeguato all'importanza che esso va assumendo nel sistema bancario del nostro Paese. Questa necessità di aumentare il capitale sociale all'inizio del quarto esercizio dà la misura del progresso compiuto dal nostro Istituto dopo appena tre anni di lavoro; progresso che è in gran parte il risultato della collaborazione dataci dalle Filiali delle BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE, alle quali va il nostro più vivo ringraziamento.

* * *

L'esercizio si è chiuso con un utile di	L. 94.603.196
che Vi proponiamo di ripartire come segue:	
Assegnazione del 10% al Fondo di Riserva	» 9.460.320
	<u>L. 85.142.876</u>
Ulteriore assegnazione al Fondo di Riserva in modo da elevarlo a L. 50 milioni	» 37.539.680
	<u>L. 47.603.196</u>
Quindi, dopo rinuncia al riparto previsto dall'art. 31, lettera b), dello Statuto, l'1% al Consiglio di Amministrazione (salvo conguaglio a saldo per raggiungere il compenso fisso di cui all'art. 22 dello Statuto)	» 851.429
	<u>L. 46.751.767</u>
Avanzo utili precedente esercizio	» 859.126
	<u>L. 47.610.893</u>
Ammortamento totale della voce Immobili (salvo L. 1 per memoria), importo che in passato figurava — come risulta dalla relazione del Consiglio del primo esercizio — per L. 20.000 nella voce Partecipazioni e per L. 46.589.675 nella voce Debitori diversi, e che rappresenta unicamente lo stabile in cui ha sede la nostra Società	» 46.609.674
Riporto a nuovo del saldo di	<u><u>L. 1.001.219</u></u>

* * *

Vi proponiamo di fissare, a sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e poichè con il concludersi del terzo esercizio sono venuti a scadenza i mandati dei Signori UGO FOSCOLO, QUINTO QUINTIERI, EUGENIO ROSASCO, ANTONIO ROSSI e GIOVANNI STRINGHER, Vi invitiamo a procedere alla nomina di nove Amministratori, rivedendo, in relazione all'aumentato numero dei Consiglieri, il compenso fisso annuale previsto dall'art. 22 dello Statuto.

Vi invitiamo anche ad eleggere — fissandone le retribuzioni — il Collegio Sindacale, che è scaduto per il compiuto triennio.

P A R T E S T R A O R D I N A R I A

SIGNORI AZIONISTI,

per le ragioni che Vi abbiamo indicate in sede ordinaria Vi proponiamo di elevare il capitale sociale da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi - mediante emissione a pagamento di nuove azioni - con un aumento di 1 miliardo da effettuarsi subito ed un ulteriore aumento di 1 miliardo, in una o più riprese entro il 30-IX-1950, rimesso alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, a sensi dell'art. 2443 del Codice Civile. Nel contempo desideriamo sottoporre alla Vostra approvazione alcune modifiche allo Statuto sociale, per adeguarlo al conseguito sviluppo e alle esigenze pratiche del nostro lavoro, tenendo conto anche delle disposizioni recentemente emanate dalle Autorità competenti per la disciplina dell'esercizio del credito a medio termine.

Vi diamo qui di seguito il nuovo testo dello Statuto sottoposto alla Vostra approvazione, raffrontato con quello sinora in vigore:

TESTO IN VIGORE

TESTO PROPOSTO

TITOLO I.

TITOLO I.

Costituzione, sede, durata e scopo della Società

Costituzione, sede, durata e scopo della Società

ART. 1.

È costituita una Società per Azioni,
denominata «BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO S. p. A.».

Essa ha la propria Sede in Milano.

ART. 1.

È costituita una Società per Azioni,
denominata «BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO» Società per azioni ed
in forma abbreviata «MEDIOBANCA»
S. p. A.

Essa ha la propria Sede in Milano.

TESTO IN VIGORE

ART. 2.

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 1999.

ART. 3.

Scopo della Società è l'esercizio del credito a medio termine. Essa potrà compiere le seguenti operazioni:

a) passive:

- 1) ricevere depositi sotto qualsiasi forma con vincolo minimo di un anno e non oltre cinque anni;
- 2) emettere buoni fruttiferi con scadenza minima di dodici mesi e massima di sessanta mesi;
- 3) effettuare operazioni di tesoreria, sotto forma di sconto di Buoni del Tesoro ed effetti cambiari, o di cessioni di credito;
- 4) compiere qualsiasi altra specie di operazione di raccolta di denaro, di volta in volta deliberata dal Consiglio, con vincolo o scadenza da uno a cinque anni;

b) attive:

concedere crediti finanziari con scadenza da uno a cinque anni, nei modi e nelle forme che la Società riterrà più opportuni, e particolarmente:

- sconto di effetti o di titoli di credito in genere, sull'Italia o sull'estero;
- anticipazioni in conto corrente, in bianco o garantite;
- riporti su titoli.

TESTO PROPOSTO

ART. 2.

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 1999.

ART. 3.

Scopo della Società è l'esercizio del credito a medio termine. Essa può compiere le seguenti operazioni:

a) passive:

- 1) raccogliere fondi in tutte le forme legalmente consentite per la raccolta del risparmio a medio termine, con vincolo minimo di dodici mesi e massimo di sessanta mesi;
- 2) ricevere in deposito per periodi non superiori ad un mese il ricavo di emissioni di titoli assunti a fermo o il cui collocamento sia stato garantito da consorzi da essa diretti o in cui essa abbia assunto una partecipazione come sub b-3);

b) attive:

1) concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti, con scadenza da dodici a sessanta mesi, e particolarmente:

- sconto di effetti o di titoli di credito in genere, sull'Italia o sull'estero;
- anticipazioni in conto corrente;
- 2) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni non inferiori ad un anno;
- 3) curare il collocamento di azioni ed obbligazioni per conto di

TESTO IN VIGORE

Inoltre la Società può:

- c) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
- d) curare il collocamento di azioni ed obbligazioni per conto di terzi;
- e) acquistare e vendere titoli azionari ed obbligazionari;
- f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compra e vendita di immobili.

Nelle operazioni di cui al comma e) la Società non potrà investire complessivamente un importo superiore ad un terzo del proprio capitale sociale e delle riserve, e non più del 10% di detto capitale e riserve in titoli emessi da ogni singola società. Tuttavia, questa limitazione non si applica ove si tratti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

TESTO PROPOSTO

terzi; partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazionari, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

4) assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali e commerciali.

Inoltre la Società può:

- c) effettuare operazioni di tesoreria, attive e passive, sotto forma di sconto di Buoni del Tesoro, anticipazioni e riporti finanziari;
- d) acquistare e vendere titoli azionari ed obbligazionari;
- e) compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compra e vendita di immobili.

La Società è tenuta ad osservare i seguenti limiti nelle proprie operazioni:

- non più di quindici volte il capitale sociale e le riserve nelle operazioni di raccolta di fondi;
- non più del 25% del proprio capitale sociale e delle riserve per ogni finanziamento, sia sotto forma di credito finanziario che di partecipazione azionaria od obbligazionaria;
- non più di cinque volte il capitale sociale e le riserve nella concessione di cauzioni, avalli e fidejussioni;
- non più del 50% del proprio capitale sociale e delle riserve per ogni operazione di cui al comma b-3);

— non più della metà del proprio capitale sociale e delle riserve nelle operazioni di cui al comma b-4) e d) e non più del 10% di detto capitale e riserve nell'assunzione di partecipazioni in titoli emessi da ogni singola società. Inoltre la Società non può assumere partecipazioni che superino il decimo del capitale di ogni singola società, a meno che non si tratti di società con capitale non superiore a 100 milioni. Questi limiti non si applicano ove si tratti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

TITOLO II.

Del capitale sociale e delle azioni

ART. 4.

Il capitale sociale è di Lire 1.000.000.000, rappresentato da 100.000 azioni da Lit. 10.000 ciascuna.

Il richiamo dei decimi, in una o più volte, del capitale sociale sottoscritto spetta al Consiglio di Amministrazione, che deve farne richiesta mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio designerà gli altri quotidiani in Italia ed all'estero sui quali provvedere ad analoga pubblicazione. I versamenti devono essere effettuati presso le casse indicate di volta in volta su detto avviso.

Sui ritardati pagamenti decorre l'interesse di mora nella misura determinata dal Consiglio, in ogni caso non superiore al 2% in più del tasso ufficiale sulle anticipazioni; fermo restando ogni altro provvedimento disposto dalla Legge nei confronti del Socio ritardatario nei pagamenti.

TITOLO II.

Del capitale sociale, delle azioni e delle obbligazioni

ART. 4.

Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000, rappresentato da 200.000 azioni da Lit. 10.000 ciascuna.

Il Consiglio è autorizzato ad aumentare con propria delibera il capitale sociale sino a 3 miliardi, in una o più volte entro il 30 settembre 1950, ed a modificare corrispondentemente il presente articolo dello Statuto.

Il richiamo dei decimi, in una o più volte, del capitale sociale sottoscritto spetta al Consiglio di Amministrazione, che deve farne richiesta mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio può designare altri giornali in Italia ed all'estero, sui quali provvedere ad analoga pubblicazione. I versamenti devono essere effettuati presso le casse indicate di volta in volta su detto avviso.

Sui ritardati pagamenti decorre l'interesse di mora nella misura determinata dal Consiglio, in ogni caso non superiore al 2% in più del tasso ufficiale sulle anticipazioni; fermo restando ogni altro prov-

vedimento disposto dalla legge nei confronti del Socio ritardatario nei pagamenti.

ART. 5.

Le azioni sono nominative.

L'ammissione di nuovi azionisti, e conseguente iscrizione sul Libro dei Soci, deve, per essere effettuata, ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a sensi del successivo art. 20.

Qualora un azionista intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne preventiva comunicazione scritta con indicazione del prezzo al Consiglio della Società, al quale è riservata la facoltà di presentare, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, altro o altri acquirenti con diritto di prelazione a parità di condizioni.

In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai vecchi azionisti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea a sensi dell'art. 2441 ultimo comma Codice Civile.

ART. 6.

La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore nei modi di legge e nei limiti consentiti dal Codice Civile o da speciali provvedimenti.

TITOLO III.

Delle Assemblee

ART. 7.

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

ART. 5.

Le azioni sono nominative.

Qualora un azionista intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve darne preventiva comunicazione scritta, con indicazione del nome dell'acquirente proposto e del prezzo, al Consiglio della Società, al quale è riservata la facoltà di presentare, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, altro o altri acquirenti con diritto di prelazione a parità di condizioni.

ART. 6.

La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore nei modi di legge e nei limiti consentiti dal Codice Civile o da speciali provvedimenti.

TITOLO III.

Delle Assemblee

ART. 7.

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

TESTO IN VIGORE

ART. 8.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. La Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

ART. 9.

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, mediante avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea — non compreso il giorno della pubblicazione nè quello dell'Assemblea — nella Gazzetta Ufficiale e negli altri periodici designati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'eventuale seconda convocazione si osserveranno le norme di legge.

È fatto salvo il disposto dell'art. 2366 ultimo comma del Codice Civile.

ART. 10.

Possono intervenire all'Assemblea — previo ritiro dei biglietti di ammissione nei luoghi ed entro i termini indicati nell'avviso di convocazione — gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole anche per la seconda.

Ogni azionista che siasi messo in condizione di poter intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in essa mediante

TESTO PROPOSTO

ART. 8.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. La Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta a sensi di legge. *Le formalità per la convocazione sono quelle fissate dall'art. 2366 del Codice Civile.*

ART. 9.

Possono intervenire all'Assemblea, previo ritiro dei biglietti di ammissione, gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole anche per la seconda.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante semplice delega in calce al biglietto di ammissione, da altro azionista, purchè non amministratore o dipendente della Società. Gli enti

TESTO IN VIGORE

semplice delega in calce al biglietto di ammissione da altro azionista *che si trovi in eguale condizione*, purchè non amministratore o dipendente della Società. Gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare da uno *speciale* mandatario, anche non azionista, con semplice delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 11.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. *Il Consiglio potrà tuttavia delegare altra persona, anche estranea al Consiglio stesso, per presiedere l'Assemblea.*

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente sceglierà il Segretario nella persona di un notaio.

La scelta di due scrutatori fra gli intervenuti è fatta dal Presidente.

ART. 13.

Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e di quelle straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

ART. 14.

Le deliberazioni sono prese validamente per *alzata e seduta*.

TESTO PROPOSTO

e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare da un mandatario, anche non azionista, con semplice delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 10.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 11.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un azionista designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale.

ART. 12.

Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e di quelle straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

ART. 13.

Le deliberazioni sono prese validamente per *alzata di mano*.

TESTO IN VIGORE

Le elezioni sono fatte per schede segrete o per acclamazione se l'Assemblea unanime delibera di procedere in conformità.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 15.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri. La durata del loro mandato è fissata in anni tre. Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare oltre la metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 16.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve prestare cauzione secondo il disposto dell'art. 2387 Codice Civile, per un importo nominale di Lire 250.000.

ART. 17.

Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni anno, dopo l'Assemblea nella quale è stato approvato il Bilancio, il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore anziano di età.

Il Consiglio elegge pure annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

TESTO PROPOSTO

Le elezioni sono fatte per schede segrete salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 14.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri. La durata del loro mandato è fissata in anni tre. Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venissero a mancare più di quattro Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 15.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve prestare cauzione secondo il disposto dell'art. 2387 del Codice Civile, per un importo nominale di Lire 250.000.

ART. 16.

Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni anno, dopo l'Assemblea nella quale è stato approvato il Bilancio, il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore anziano di età.

Il Consiglio elegge pure annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

TESTO IN VIGORE

ART. 18.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la Sede sociale o altrove, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. La convocazione può essere richiesta al Presidente o a chi ne fa le veci — che deve darvi corso — da almeno tre membri del Consiglio, o dai Sindaci effettivi.

La convocazione può avere luogo nei casi di urgenza anche telegraficamente; in ogni caso con un preavviso minimo di cinque giorni, compreso quello della diramazione dell'invito, e cioè non prima del sesto giorno a partire dalla data della comunicazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive.

ART. 19.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio nomina, sospende e revoca il personale; ne fissa le attribuzioni, gli emolumenti e, occorrendo, le cauzioni; delibera l'assunzione di nuovi affari e l'estensione di quelli assunti; dispone tutte le operazioni commerciali e finanziarie che reputi necessario per lo scopo sociale, con facoltà di acquistare, vendere, prendere e dare in affitto immobili, contrarre prestiti con o senza ipoteche o privilegi, consentire iscrizioni e radiazioni di ipoteche anche senza esazione dei corrispondenti crediti, scontare effetti e simili, vendere e acquistare titoli, fare transazioni e compromessi, proporre ricorsi in Cassazione ed in genere qualsiasi ordinario o

TESTO PROPOSTO

ART. 17.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio o dei Sindaci effettivi.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera o telegramma da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui all'art. 25 con funzioni consultive quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato.

ART. 18.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

TESTO IN VIGORE

straordinario ricorso a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ufficio pubblico o privato; insomma è devoluta al Consiglio pienezza di poteri per qualunque operazione, purchè compresa nell'oggetto sociale.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo, di cui all'art. 23, o al Direttore Generale, le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune.

ART. 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 21.

Le deliberazioni debbono essere constatate in *processi* verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio, *all'uopo delegato di volta in volta*, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario fanno prova ovunque occorra produrli.

ART. 22.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 31, lettera c), determina un compenso fisso, annuale, da ripartirsi fra i membri del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 23, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

TESTO PROPOSTO

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all'art. 22, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato di cui all'art. 26 le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, *salve le limitazioni previste dalla legge.*

ART. 19.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 20.

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

ART. 21.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 31, stabilisce il compenso fisso annuale da ripartirsi fra i membri del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 22, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

TESTO IN VIGORE

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione di altra Assemblea.

TITOLO V.

Del Comitato Esecutivo

ART. 23.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea Ordinaria successiva alla sua nomina. Il Direttore Generale dell'Istituto — di cui all'art. 26 — fa parte del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

ART. 24.

Il Comitato:

- a) predisporre le norme alle quali deve uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) segue, attraverso le comunicazioni o le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;

TESTO PROPOSTO

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione.

TITOLO V.

Del Comitato Esecutivo

ART. 22.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto di cinque dei suoi membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla sua nomina. Il Direttore Generale della Società — quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato — partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

ART. 23.

Il Comitato Esecutivo:

- a) predisporre le norme alle quali deve uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) segue, attraverso le comunicazioni e le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;

TESTO IN VIGORE

c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo *debbono essere prese con la partecipazione di tutti i suoi componenti: per la loro validità occorre l'unanimità.*

ART. 25.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle sedute del Comitato medesimo, firmati da tutti i suoi componenti e controfirmati dal Direttore Generale e dal Segretario.

TITOLO VI.

Della Direzione

ART. 26.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e quel numero di Direttori e altri Funzionari che giudicherà opportuno. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, di aumentare a due il numero dei Direttori Generali; in tal caso spettano ad entrambi i poteri e le funzioni attribuiti dal presente statuto al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, i Direttori e gli altri funzionari sono investiti, con firma collettiva, come all'art. 27, dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari dell'azienda e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TESTO PROPOSTO

c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, per essere valide, debbono essere prese con la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti.

ART. 24.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle sedute del Comitato medesimo, firmati dal Presidente, o da due dei suoi componenti presenti alla riunione, e dal Segretario.

TITOLO VI.

Della Direzione

ART. 25.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e quel numero di Funzionari che giudicherà opportuno.

Il Direttore Generale ed i Funzionari sono investiti, con firma collettiva, come all'art. 27, dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari dell'azienda e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26.

Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

TESTO IN VIGORE

TITOLO VII.

Della firma sociale

ART. 27.

La firma sociale spetta *collettivamente* al Presidente, al Direttore Generale ed agli altri Funzionari ai quali ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è *legalmente* impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone *suindicate*, le quali abbiano, alla denominazione della Società, aggiunta la propria sottoscrizione, con la restrizione che i funzionari con grado inferiore a Direttore possono firmare soltanto congiuntamente col Presidente, col Direttore Generale o con un Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: « per procura della Banca di Credito Finanziario ».

TITOLO VIII.

Dei Sindaci

ART. 28.

L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme di legge vigenti.

TESTO PROPOSTO

TITOLO VII.

Della firma sociale

ART. 27.

La firma sociale spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed a quei Funzionari ai quali ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la ragione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell'Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, o di uno dei Funzionari a ciò espressamente designati.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: « per procura della Banca di Credito Finanziario ».

TITOLO VIII.

Dei Sindaci

ART. 28.

L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme di legge vigenti.

TESTO IN VIGORE

TITOLO IX.

Dell'esercizio sociale
e del bilancio

ART. 29.

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 30.

Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto Profitti e Perdite, previo esame da parte dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce sui finanziamenti concessi, soprattutto per quanto ha tratto alle categorie produttive cui sono stati destinati, alla scadenza delle operazioni, all'andamento dei rimborsi o dei rinnovi sulle scadenze originarie, alla congiuntura pecuniaria a ciascuna categoria ed a quant'altro possa il più compiutamente illustrare l'opera e lo stato degli affari della Società.

ART. 31.

L'utile netto dell'esercizio deve essere ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore al 10% viene assegnata al Fondo di Riserva;
- b) quindi viene distribuito ai Soci un dividendo sino al 5% del capitale sociale versato;
- c) quindi l'1% al Consiglio di Amministrazione, assorbendo in questa percentuale il compenso fisso di cui all'art. 22;
- d) sulla destinazione del resto delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TESTO PROPOSTO

TITOLO IX.

Dell'esercizio sociale
e del bilancio

ART. 29.

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 30.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto Profitti e Perdite, previo esame da parte dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

ART. 31.

L'Assemblea delibera — su proposta del Consiglio — in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, dopo l'assegnazione del 10% al Fondo di Riserva; dall'importo eventualmente attribuito al Consiglio va dedotto il compenso fisso di cui all'art. 21.

TESTO IN VIGORE

TITOLO X.

Della liquidazione della Società

ART. 32.

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TESTO PROPOSTO

TITOLO X.

Della liquidazione della Società

ART. 32.

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEI SINDACI

SIGNORI AZIONISTI,

abbiamo verificato il bilancio del terzo esercizio sociale di MEDIOBANCA, che si chiude al 30 giugno 1949 con un utile netto di L. 94.603.196 come risulta dalle seguenti cifre:

STATO ATTIVO E PASSIVO

Attività.....	L. 13.011.436.397
Capitale, riserve e riporto utili	L. 1.003.859.126
Passività	» 11.912.974.075
	<u>» 12.916.833.201</u>
Utili.....	<u><u>L. 94.603.196</u></u>

CONTO ECONOMICO

Ricavi	L. 426.458.624
Costi	» 331.855.428
Utili.....	<u><u>L. 94.603.196</u></u>

ed attestiamo che esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e che le valutazioni sono state fatte con i consueti criteri di prudente amministrazione.

Vi invitiamo quindi a dare la Vostra approvazione a detto bilancio ed alla ripartizione degli utili propostaVi dal Consiglio di Amministrazione, confermandoVi che nelle ispezioni da noi effettuate nel corso dell'esercizio abbiamo sempre riscontrata la regolarità dei libri contabili e della gestione amministrativa della Banca.

* * *

Per quanto riguarda la parte straordinaria sulla quale siete chiamati a deliberare — aumento del capitale sino a lire 3 miliardi e modifiche allo Statuto sociale — mentre Vi confermiamo che l'attuale capitale di lire 1 miliardo è interamente versato, ci associamo all'iniziativa del Consiglio, invitandoVi a dare il Vostro consenso alle proposte portate al Vostro esame.

Milano, 8 Ottobre 1949.

I SINDACI

G. DELL'AMORE - *Presidente*

E. BASOLA

A. DAVOLI

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1949

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1949

ATTIVO

DISPONIBILITÀ:			
— Cassa e Fondi presso Banche	L. 2.480.107.579		
— Buoni del Tesoro	» 3.000.000.000		
		L.	5.480.107.579
PORTAFOGLIO SCONTO		»	4.144.165.062
CONTI CORRENTI DEBITORI		»	2.766.383.855
FINANZIAMENTI STIPULATI DA EROGARE		»	510.800.000
PARTECIPAZIONI		»	1.100.001
IMMOBILI (partecipazione e finanziamento)		»	46.609.675
MOBILI ED IMPIANTI		»	1
DEBITORI DIVERSI		»	7.116.669
RATEI ATTIVI		»	55.153.555
		L.	13.011.436.397
CONTI D'ORDINE:			
VALORI IN DEPOSITO:			
— a cauzione	L. 1.750.000		
— a custodia	» 5.000.000.000		
DEPOSITARI DI VALORI	» 3.002.489.272		
		»	8.004.239.272
		L.	21.015.675.669

SPESE ED ONERI

Interessi passivi sui depositi	L.	152.864.900
Spese Generali	»	132.935.328
Imposte e Tasse	»	46.055.200
Utile netto dell'Esercizio	»	94.603.196
	L.	426.458.624

I SINDACI
G. Dell'Amore, *Presidente* - E. Basola - A. Davoli

IL PRESIDENTE
E. Rosasco

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	L.	1.000.000.000
RISERVA	»	3.000.000
LIBRETTI DI DEPOSITO VINCOLATO E CONTI CORRENTI:		
— Libretti di deposito	L. 7.074.619.366	
— Conti Correnti	» 4.051.621.873	
	»	11.126.241.239
CREDITORI PER FINANZIAMENTI STIPULATI DA EROGARE	»	510.800.000
CREDITORI DIVERSI	»	152.002.380
RATEI PASSIVI	»	123.930.456
AVANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	»	859.126
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	»	94.603.196
	L.	13.011.436.397
CONTI D'ORDINE:		
DEPOSITANTI DI VALORI:		
— a cauzione	L. 1.750.000	
— a custodia	» 5.000.000.000	
VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI	» 3.002.489.272	
	»	8.004.239.272
	L.	21.015.675.669

RENDITE

Proventi diversi	L.	426.458.624
	L.	426.458.624

IL DIRETTORE GENERALE
E. Cuccia

IL CAPO CONTABILE
P. Amici

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 1949

**DOPO LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
DEL 27 OTTOBRE 1949**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 30 GIUGNO 1949

ATTIVO

DISPONIBILITÀ:			
— Cassa e Fondi presso Banche	L. 2.480.107.579		
— Buoni del Tesoro	» 3.000.000.000		
		L.	5.480.107.579
PORTAFOGLIO SCONTO		»	4.144.165.062
CONTI CORRENTI DEBITORI		»	2.766.383.855
FINANZIAMENTI STIPULATI DA EROGARE		»	510.800.000
PARTECIPAZIONI		»	1.100.001
IMMOBILI (partecipazione e finanziamento)		»	1
MOBILI E IMPIANTI		»	1
DEBITORI DIVERSI		»	7.116.669
RATEI ATTIVI		»	55.153.555
		L.	12.964.826.723
CONTI D'ORDINE:			
VALORI IN DEPOSITO:			
— a cauzione	L. 1.750.000		
— a custodia	» 5.000.000.000		
DEPOSITARI DI VALORI	» 3.002.489.272		
		»	8.004.239.272
		L.	20.969.065.995

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	L.	1.000.000.000
RISERVA	»	50.000.000
LIBRETTI DI DEPOSITO VINCOLATO E CONTI CORRENTI:		
— Libretti di deposito	L. 7.074.619.366	
— Conti Correnti	» 4.051.621.873	
		» 11.126.241.239
CREDITORI PER FINANZIAMENTI STIPULATI DA EROGARE		
		» 510.800.000
CREDITORI DIVERSI		
		» 152.853.809
RATEI PASSIVI		
		» 123.930.456
AVANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI		
		» 1.001.219
	L.	12.964.826.723
CONTI D'ORDINE:		
DEPOSITANTI DI VALORI:		
— a cauzione	L. 1.750.000	
— a custodia	» 5.000.000.000	
VALORI IN DEPOSITO PRESSO TERZI	» 3.002.489.272	
		» 8.004.239.272
	L.	20.969.065.995

